



COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI GENOVA

PIAZZA DANTE, 7 - II PIANO -
16121 GENOVA
Tel. 0693832819
Sezione n.3

Spett.le

ISTITUTO DIOCESIANO SOSTENTAMENTO CLERO ARCHIDIOCESI GENOVA

In persona del legale rappr.pro tempore

c/o DELL'OLIO GIOACCHINO

VIA PALESTRO 15/3

16100 GENOVA (GE)

Inviata all'indirizzo Pec: GIOACCHINO.DELLOLIO@LEGALMAIL.IT

COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA

Ai sensi dell'art. 37 del D.LGS del 31/12/1992 n.546 si comunica
che in relazione all'appello n. 1093/14 contro AG.ENT. DIREZIONE PROVINCIALE
GENOVA
(per Sent/Dec N. 1479/12/14 del 16/07/2014 della Comm. Provinciale di GENOVA)
Atto/i emesso/i da AG.ENT. DIREZIONE PROVINCIALE GENOVA
(per AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TL3043301847 Imposta: IRES-ALTRO Anno 2008)
AG.ENT. DIREZIONE PROVINCIALE GENOVA

in data 28/05/2015 presso la sezione n. 03 di questa Commissione è stata emessa
la sentenza N. 886/03/15 depositata il 04/08/2015 con il seguente

DISPOSITIVO

La Commissione, in riforma dell'impugnata decisione, annulla l'avviso di
accertamento impugnato. Spese Compensate.

Per la Commissione Tributaria
ROBERTO FABBRI

GENOVA 04/08/2015

L'indirizzo di PEC del mittente della presente comunicazione non è utilizzabile per la presentazione di atti e documenti inerenti il contenzioso tributario.

Al destinatario della presente comunicazione è raccomandato di prendere visione delle AVVERTENZE pubblicate al seguente indirizzo:
http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Giustizia_tributaria/Comunicazioni_tramite_Pec/Avvertenze.htm, concernenti:

- a) la possibilità di richiedere la discussione in pubblica udienza (Art. 33 del D.Lgs. n. 546/1992)
- b) le modalità per il deposito di documenti e memorie (Art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992)
- c) le modalità di comunicazione del dispositivo delle sentenze (Artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 546/1992)
- d) i termini per l'appello e per il ricorso per Cassazione (Artt. 51 e 62 del D.Lgs. n. 546/1992)
- e) le modalità di restituzione dei fascicoli processuali alle parti (Art. 25 del D.Lgs. n. 546/1992)
- f) i reclami avverso i decreti del presidenti delle commissioni adite (Art. 28 del D.Lgs. n. 546/1992).



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CELLE	MARINA	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	MAGGIO	FULVIA DARIA	Giudice
<input type="checkbox"/>	SEMINO	ADOLFO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1093/14
depositato il 06/08/2014

- avverso la sentenza n. 1479/12/14 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
GENOVA
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE GENOVA

proposto dai ricorrenti:
ISTITUTO DIOCESIANO SOSTENTAMENTO CLERO ARCHIDIOCESI GENOVA
VIA SERRA 6C 16122 GENOVA GE

difeso da:
CIPOLLA GIUSEPPE MARIA
VIA PALESTRO 15/3 16100 GENOVA GE

difeso da:
DELL'OLIO GIOACCHINO
VIA PALESTRO 15/3 16100 GENOVA GE

difeso da:
PONGIGLIONE PIETRO
VIA PALESTRO 15/3 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL3043301847 IRES-ALTRO 2008

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1093/14

UDIENZA DEL

28/05/2015

ore 09:30

SENTENZA

N°

886

PRONUNCIATA IL:

28 MAG 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

04 AGO 2015

Il Segretario

OGGETTO DELLA DOMANDA
AVVISO DI ACCERTAMENTO n.TL3043301847
IRES ANNO 2004

L'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero dell'Arcidiocesi di Genova, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, in data 2 dicembre 2013 presentava alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova, ricorso volto ad ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento di cui in epigrafe, notificato in data 23 maggio 2013 dalla Direzione dell'Agenzia delle Entrate.

Lamentava l'istituto che l'Ufficio aveva erroneamente ritenuto non spettante l'agevolazione di cui all'art. 6 comma 1 lettera c) del DPR 601/1973 rubricato "*Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche*" che reca "*L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti: a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza ... c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;*" argomentando sulla natura giuridica dell'Istituto (richiamando l'art. 21 della legge n. 222 del 1985), nonché sull'attività da questi svolta, identificata nell'art. 24 della Legge n. 222 del 1985.

Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'Avviso di accertamento per mancanza dei presupposti di legge, ivi compresa l'erronea interpretazione dell'art. 6 comma 1° lettera c) del DPR 601/73 e, in subordine, la non applicazione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa.

L'Agenzia delle Entrate depositava tempestivamente Atto di Costituzione in giudizio evidenziando, a conferma della legittimità del proprio operato, che l'accertamento in argomento possedeva tutti i requisiti legali di validità, sia in tema di contenuto che di legittimità.

Rilevava la difesa erariale che l'Istituto non può aver diritto alle agevolazioni in quanto svolge un'attività sostanzialmente commerciale.

La Commissione Tributaria Provinciale di Genova, con decisione n. 1479/12/14 depositata in data 16 luglio 2014, respingeva il ricorso confermando l'avviso di accertamento impugnato; rilevava la CTP che l'art. 6 comma 1 del DPR prevede che l'agevolazione dell'aliquota ridotta compete agli "*Enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza ed istruzione*" ma che tale norma debba essere letta alla luce del principio espresso già dalla Cassazione del 1990, che richiede l'ulteriore accertamento in ordine all'attività in concreto svolta dal soggetto che invoca l'agevolazione la quale deve, anch'essa corrispondere al carattere non commerciale.

Rilevava, quindi, che l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero dell'Arcidiocesi di Genova non rientra tra tali Enti in quanto esercita "*un'attività commerciale avendo nell'anno 2008 posto in essere 76 atti di registro relativi a 103 negozi giuridici*".

I giudici di prime cure argomentavano anche sotto l'ulteriore profilo della carenza di prova in merito alla strumentalità tra l'attività posta in essere dall'Istituto e l'attività di religione o di culto e della circostanza che trattandosi di agevolazione l'onere della prova incombeva sull'Istituto.

Sulla questione inerente la valorizzazione delle plusvalenze riteneva l'operato del fisco corretto.

L'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero dell'Arcidiocesi di Genova depositava Atto di Appello richiedendo in riforma dell'impugnata decisione, l'annullamento dell'Avviso di accertamento impugnato.

L'Appellante, dopo ampia e dettagliata esposizione in merito alla natura giuridica dell'Istituto, alle norme che presidiano tali Enti ed alle loro finalità svolge specifica critica alla sentenza appellata laddove, pur riconoscendo che sotto il profilo soggettivo l'Istituto può essere annoverato tra i soggetti che beneficiano dell'agevolazione di cui all'art. 6 comma 1 lettera c) del DPR 601/73, afferma la natura commerciale dell'attività posta in essere da detto Istituto.

Eccepisce (primi due motivi di ricorso), infatti, la natura soggettiva dell'agevolazione in esame e, quindi l'irrelevanza dell'attività svolta (laddove non vi sono dubbi che l'attività svolta dall'Istituto sia quella per cui è stato istituito).

L'appellante cita, all'uopo, la recente pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 22/01/2009, n. 1576) laddove, in tema di agevolazioni, ha affermato che *"Sul piano sistematico, poi, va anche rilevato che la disciplina delle agevolazioni fiscali in questione è contenuta nel titolo 1 del D.P.R. n. 602 del 1973, che tratta delle "Agevolazioni di carattere soggettivo", ed è tenuta distinta dalle altre agevolazioni connesse alla natura oggettiva o ad altri presupposti di carattere oggettivo delle attività svolte (agricoltura, cooperazione, credito, ecc). Ciò vuol dire che il legislatore ha inteso riconoscere l'agevolazione ad una platea di soggetti ben definiti e individuati (e già esistenti al momento della approvazione del D.P.R. n. 602 del 1973), in ragione del loro profilo soggettivo e non in ragione della attività oggettivamente svolta."* e, quindi critica l'appellata sentenza rilevando che l'indagine sull'attività svolta dall'Istituto è irrilevante ai fini dell'applicabilità della norma in questione.

Lamenta (con il motivo sub n.3) altresì che non è stata riconosciuta la strumentalità delle attività in concreto svolta dall'Istituto con il fine di religione e di culto.

Rilevava, infatti, che la legge 222 del 1985 prevede, all'art. 21 l'istituzione degli istituti di Sostentamento ed, i successivi articoli che identificano l'attività dell'Ente (ex lege) come strumentale a quella di religione e di culto, nonché l'art. 7 comma 3 della Legge 121 che prevede come agli effetti tributari gli Enti Ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi siano equiparate a quelli aventi fine di beneficenza.

Citava inoltre la decisione della CTP di Alessandria laddove afferma che gli enti ecclesiastici riconosciuti agli effetti civili perseguono in forma costitutiva ed essenziale il fine di religione e culto, essi, cioè, per presunzione assoluta di legge, realizzano prevalentemente ed immanentemente detto fine, di natura non commerciale.

In punto di fatto (attività commerciale svolta) criticava la decisione di prime cure rilevando come ivi era stato rilevato che l'Istituto aveva sì posto in essere 103 negozi giuridici ma che non era stato evidenziato che per l'80% (82 negozi su 103) erano contratti di locazione, mentre solo il 20% era inerente alle vendite (in numero di 15 atti), che peraltro si riferivano per lo più a cessioni di terreni di natura agricola e/o di diritti su tali terreni, conseguentemente era evidente che l'attività immobiliare che è stata svolta nel corso del 2008 è connotata dalla semplice conservazione.

Chiede, infine, la sospensione della citata decisione e sul periculum argomenta sulla gravosità degli importi ripresi a tassazione in relazione alla assoluta mancanza di risorse facilmente liquidabili da parte dello stesso e, conseguentemente sull'irrimediabilità del danno laddove l'Ufficio dovesse procedere in via coattiva al recupero delle imposte oggetto dell'avviso di accertamento.

L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Genova depositava in data 7 novembre 2014 Atto di Controdeduzioni richiedendo la conferma dell'impugnata decisione e la consequenziale conferma della legittimità del proprio operato.

Rilevava in particolare che la decisione di prime cure, ritenendo corretto l'operato dell'Ufficio, aveva giustamente rilevato la carenza del requisito oggettivo in capo all'Istituto.

Nel merito l'Ufficio ribadisce che indipendentemente dalla natura soggettiva dell'ente che richiede l'agevolazione, non è possibile prescindere dalla verifica che l'attività in concreto svolta non abbia carattere commerciale, citando la Cassazione n. 2573 del 1990 nonché la CTP di Genova del 2013.

Cita, inoltre l'Ufficio la risoluzione n. 91/E del 19.7.2005 che ribadisce la necessità che l'Ente che vuole usufruire dell'agevolazione svolga attività (almeno prevalentemente) non commerciale.

All'Udienza del 11.02.2015 la Commissione Tributaria Regionale concedeva la richiesta sospensiva.

Le parti depositavano ulteriori memorie ed, all'Udienza del 28 maggio 2015, esaminati gli atti, vista la documentazione prodotta, sentite le parti costituite, *la COMMISSIONE osserva:*

La vicenda è originata dalla ritenuta non applicabilità, da parte dell'Ufficio, dell'agevolazione di cui all'art. 6 comma 1 lettera c) del DPR 601/1973 rubricato

“Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche” che reca *“L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti: ..._c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;”* all'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero dell'Arcidiocesi di Genova.

Inapplicabilità confermata dalla decisione di prime cure sul presupposto che l'attività posta in essere dall'Istituto doveva essere qualificata come commerciale e, pertanto, sulla scorta dei principi espressi dalla Cassazione del 1990, non poteva usufruire dell'agevolazione.

Con i primi due motivi di ricorso l'appellante lamenta che la decisione di prime cure sarebbe corsa in errore laddove ha ritenuto che fosse necessaria un'indagine sull'attività in concreto svolta ai fini di stabilire la correttezza o meno dell'applicabilità della norma agevolatrice nel caso in questione, in quanto la natura soggettiva dell'Ente doveva essere considerata *ex se* ragione sufficiente per l'applicabilità dell'esenzione.

Con il terzo motivo lamenta che comunque, anche sotto il profilo oggettivo, l'ente non ha svolto alcuna attività commerciale, essendosi limitato a svolgere la propria attività istituzionale.

Ai fini della valutazione dei motivi di ricorso occorre ripercorrere la natura dell'Ente appellante.

L'articolo 21 della legge n. 222 del 1985 dispone che: *“In ogni diocesi viene eretto, entro il 30 settembre 1986, con decreto del Vescovo diocesano, l'Istituto per il sostentamento del clero previsto dal canone 1274 del codice di diritto canonico”* il quale acquisisce la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'interno, che conferisce ad essi la qualifica di “ente ecclesiastico civilmente riconosciuto” (art. 22 della legge n. 222 del 1985).

Come emerge dai documenti versati in atti dall'appellante l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Genova ha acquisito la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con decreto del Ministero dell'interno nr. 84 emesso in data 20 dicembre 1985 (pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1986), e registrato in data 24 luglio 1987 al n. 304 del registro delle persone giuridiche tenuto presso il Tribunale civile di Genova.

Nulla questio, quindi, sulla qualificazione soggettiva dell'Istituto quale Ente Ecclesiastico.

La svolta indagine sulla natura soggettiva dell'Ente conferma che l'Istituto fa parte dei soggetti annoverati dall'art. 6, comma 1 DPR n. 601/1973, e, quindi che potenzialmente possono legittimamente usufruire dell'esenzione.

Ai fini della sufficienza di tale elemento per poter ritenere applicabile la norma agevolatrice (così come prospettato nei primi due motivi di ricorso dall'Ente appellante) si ritiene di doversi attenere ai principi dettati dalla Suprema Corte di Cassazione in materia.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione (decisione 2573 del 1990, confermata dalle successive) ha espresso il principio per cui l' art. 6 del D.P.R. n. 601 del 1973 deve essere coordinato con le disposizioni dettate in via generale dall' art. 2 del D.P.R. n. 598 del 1973 e, pertanto, che la natura soggettiva dell'Ente *“costituisce un prerequisito per accedere - sussistendo le altre condizioni - all'agevolazione medesima.”* ma specifica che deve essere svolta l'ulteriore indagine se l'attività svolta si ponga o meno in rapporto di strumentalità diretta ed immediata con il fine istituzionale dell'Ente.

Invitava, infatti, a svolgere un'indagine diretta a *“stabilire se l'attività in concreto esercitata dalla società sia in rapporto di strumentalità diretta ed immediata rispetto al fine di religione o di culto, in modo che essa possa beneficiare dell'agevolazione, oppure, esorbitando da tale fine, sia da classificare come "attività diversa", soggetta alla ordinaria disciplina tributaria.”*

Si ritiene di non doversi discostare dai principi ivi espressi e di dover decidere l'appello di conseguenza.

Risulta, pertanto necessario svolgere l'indagine sull'attività svolta dall'Istituto.

L'attività svolta dagli Istituti diocesani è stabilita *ex lege* (cfr artt. 22 e seguenti L. 222/85) ed è finalizzata al sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.

Sul punto soccorre anche la giurisprudenza della sezione Lavoro della SC (decisione 27-05-1996, n. 4871) laddove specifica che *“Secondo la disciplina degli enti e beni ecclesiastici e del sostentamento del clero delineata dal protocollo di Roma del 15 novembre 1984 tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, ratif. con l. 20 maggio 1985 n. 206, che ne ha altresì disposto l'esecuzione, così come la legge in pari data n. 222 (riproduttiva del testo redatto dalla apposita commissione paritetica con i successivi emendamenti), ...la prestazione integrativa a carico dell'Istituto ecclesiastico non ha carattere di corrispettivo del servizio ministeriale, il cui svolgimento, secondo le norme del diritto canonico, è oggetto di un autonomo dovere del sacerdote, ma persegue le finalità di assicurare il trattamento minimo stabilito dalla conferenza episcopale italiana quale adeguato sostentamento, ed ha quindi la struttura e la funzione di una prestazione assistenziale”*.

È evidente, quindi che gli Enti, quali l'appellante è stato istituito e riconosciuto nell'ordinamento civile italiano con la finalità esclusiva di reperire le risorse economiche idonee ad assicurare lo svolgimento dell'attività di religione e di culto fornendo una prestazione assistenziale al clero.

L'attività dell'Ente è identificata, oltre che dalle disposizioni della L. 222/85 dal proprio Statuto (versato in atti dall'appellante) il quale prevede che l'Istituto può compiere tutti gli atti di natura mobiliare ed immobiliare che siano necessari o utili per la migliore realizzazione dei fini istituzionali.

Nel concreto, quindi, l'attività svolta dall'ente è quella di rendere prestazioni assistenziali ai sacerdoti che operano nella diocesi e contribuire (con il trasferimento all'istituto con sede a Roma) al sostentamento dei sacerdoti che operano sul territorio italiano attraverso un meccanismo di redistribuzione disciplinato sempre dalla L.222/85 e dalla CEI.

In particolare l'Istituto diocesano svolge tale attività:

prima dell'inizio di ciascun esercizio, comunica all'Istituto centrale il proprio stato di previsione (art. 42 della legge n. 222 del 1985);

alla chiusura di ciascun esercizio, invia all'Istituto centrale una relazione consuntiva nella quale indica in particolare i criteri e le modalità di corresponsione ai singoli sacerdoti delle somme ricevute per il loro sostentamento (art. 43 della legge n. 222 del 1985);

verifica l'entità della remunerazione corrisposta ai singoli sacerdoti. Qualora la remunerazione erogata *“non raggiunga la misura determinata dalla Conferenza episcopale italiana a norma dell'articolo 24, primo comma”*, ciascun *“Istituto stabilisce la integrazione spettante, dandone comunicazione all'interessato”* (art. 34, comma 1 della legge n. 222 del 1985) e quindi eroga ai sacerdoti la prestazione assistenziale nella misura così come sopra calcolata.

Tale finalità istituzionale (dettagliata, appunto, nelle norme istitutive e replicata nello Statuto) rientra certamente nei fini previsti dalla norma agevolatrice coordinata con il disposto dell'art. 7 della comma 3, primo periodo legge n. 121 del 1985 laddove afferma che *“Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione”*.

Non si può negare, infatti, come l'attività di sostentamento del clero sia attività diversa da quella di religione o di culto ma strumentale (e, quindi *“diretta”*) allo scopo di religione e di culto.

Giova ricordare, infatti, che l'art. 7 comma 3 della L. 212/85 ha ampliato (rispetto al precedente art. 29, lett. h) della legge n. 810/1929 che stabiliva che *“Ferre restando le agevolazioni tributarie già stabilite a favore degli enti ecclesiastici dalle leggi italiane fin qui vigenti, il fine di culto o di religione è, a tutti gli effetti tributari, equiparato ai fini di beneficenza e di istruzione”*) la portata dell'equiparazione non limitandola più (come, invece, prevedeva il testo del precedente Concordato) alle attività propriamente di religione e di culto, ma estendendola anche alle attività dirette a tali scopi, vale a dire alle attività strumentali, quale è sicuramente l'attività di sostentamento del clero.

Come, peraltro, è stato ormai così stabilito anche per i culti diversi dalla religione cattolica.

Tale indagine soddisfa il precetto reso dalla citata decisione della Suprema Corte per cui, ai fini di decidere la spettanza o meno dell'agevolazione, è necessario *“stabilire se l'attività in concreto esercitata dalla società sia in rapporto di strumentalità diretta ad immediata rispetto al fine di religione o di culto”*.

L'attività di sostentamento del clero è attività prevista dall'art. 7 comma 3 L. 212/85 come attività equiparata (ai fini fiscali) alla beneficenza ed istruzione.

Occorre ancora osservare come stante la natura della norma (L. 212/85) ogni indagine finalizzata all'accertamento della sussistenza della prevalenza del fine di religione o di culto significherebbe disconoscere la presunzione contenuta in un accordo di natura internazionale che, come tale, ~~se~~ non potrebbe essere modificato unilateralmente da una normativa interna.

Venendo all'obiezione mossa dall'Ufficio e ripresa dalla decisione di prime cure, relativa alla circostanza che l'Istituto ha svolto nell'anno negozi di natura commerciale (vendite e locazioni di immobili), occorrerà sul punto approfondire il rapporto tra tale attività e l'attività istituzionale di sostentamento del clero e verificare se trattasi in concreto di negozi svolti nell'ambito di funzione diversa rispetto a quella istituzionale ovvero a questa finalizzate e strettamente collegata da un nesso causale che determina un rapporto di strumentalità diretta.

Tale è infatti l'indagine che impone il precetto dato dalla decisione del 1990 e ribadito dalla successiva giurisprudenza.

Afferma, senza essere smentito, l'ente appellante che i negozi giuridici posti in essere dall'Ente nel corso dell'anno oggetto di giudizio sono per la più parte negozi di natura conservativa del patrimonio (nello specifico l'80%) e solo il 20% rappresentano vendite di terreni e/o immobili e nessun atto di acquisto è stato posto in essere dall'ente. Tale modus operandi, in aggiunta alla circostanza che i proventi scaturenti da tali negozi non possono *ex lege* ed *ex statuto* (e ciò non è mai neppure stato dedotto dall'Ufficio) essere utilizzati "per il perseguimento di qualsiasi altro fine" (per utilizzare la locuzione che si legge nella citata giurisprudenza del 1990) di verso da quello del sostentamento del clero consentono di affermare che i negozi giuridici posti in essere costituiscono un'attività in *rapporto di strumentalità diretta ad immediata rispetto al fine* istituzionale di sostentamento del clero, attività strumentale al fine di religione o di culto, con conseguente applicabilità dell'esenzione di cui all'art. 6 del DPR 601/73

Ne consegue che l'appello deve essere accolto e i successivi motivi inerenti la correttezza del calcolo delle plusvalenze e la richiesta di annullamento delle sanzioni vengono assorbiti.

La complessità della materia impone la compensazione delle spese di lite.

PQM

In riforma dell'impugnata decisione, annulla l'avviso di accertamento impugnato

Spese compensate

Così deciso in Genova il 28 maggio 2015

Il presidente, relatore

Avv. Marina Celle

